

8. Cose consegnate e non consegnate all'Assicurato

A parziale deroga di quanto disposto dalla lettera e) punto 1) di cui all'art. 8.2 "Rischi esclusi dall'Assicurazione" di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose consegnate e non consegnate.

La somma massima di garanzia per ogni stanza o appartamento è limitata all'importo di Euro 2.000,00.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati come unico cliente, anche se alloggiati in più stanze o appartamenti. Tale estensione di garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10 % di ciascun sinistro con il minimo di Euro 500,00. Limitatamente ad operazione di stiratura, lavatura, smacchiatura e simili, sono compresi i danni a cose previa deduzione di una franchigia di Euro 500,00 per sinistro con il massimo risarcimento di Euro 1.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo.

La presente estensione di garanzia non vale per:

oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere, veicoli e unità naviganti e cose in essi contenute;

Stefano Calandra

Via Istria, 12

30126 Venezia Lido (VE)

Tel. +39 041.526.89.35

Fax +39 041.276.95.46

P. IVA 03180970271

Cod. Fisc. C.I.N. SFN 70D14 L219IV

